

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2023, n. 32-7126

Legge regionale 16/2008, articolo 4 (Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno). Disposizioni sul termine del procedimento di cui all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, esclusivamente a valere sul bando di cui alla D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022.



Seduta N° 370

Adunanza 26 GIUGNO 2023

Il giorno 26 del mese di giugno duemilaventitre alle ore 10:30 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Fabio CAROSSO - Andrea TRONZANO

DGR 32-7126/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 16/2008, articolo 4 (Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno). Disposizioni sul termine del procedimento di cui all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, esclusivamente a valere sul bando di cui alla D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022.

A relazione di: (Carosso), PROTOPAPA

Premesso che:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, dispone, tra le altre misure, all'articolo 4, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di attuazione previsto all'articolo 16, la definizione dell'importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell'indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008, contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;
- con D.G.R. 16 novembre 2015, n. 1-2405 "Accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni” sono state riconfermate in capo alle province le funzioni relative al rilascio dell’attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, al rilascio del tesserino, previo esame di idoneità, per la raccolta dei tartufi e alla vigilanza sull’applicazione della sopra citata l.r. 16/2008, non comprendendo tra queste le funzioni in materia di concessione dell’indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale delineate con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189;

- con D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618 sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 16/2008, a parziale modifica della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189 ed in sostituzione dei suoi allegati, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916, in particolare le nuove disposizioni attuative dell’articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008, contenute nell’allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell’allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 – 3189.

Richiamato, in particolare, che le suddette nuove disposizioni attuative dell’articolo 4 della legge regionale 16/2008 fissano in 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando, il tempo utile per l’espletamento dell’istruttoria da parte della competente Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste di cui all’articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e per l’inserimento a sistema informatizzato delle risultanze istruttorie.

Dato atto che:

- con D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022 è stato approvato l’avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. 18 maggio 2021 n. 3 - 3215, e della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 – 13189 come modificata con D.G.R. n. 5 - 3168 del 30 luglio 2021, fissando il termine per la presentazione delle domande al 31 marzo 2023;

- con D.D. n. 228/A1614A del 28 marzo 2023, il termine per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in adesione al bando approvato con D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022, è stato prorogato al 28 aprile 2023 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 27 giugno 2023.

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, alla data del 13 giugno 2023, solo 27 comuni hanno completato l’istruttoria di tutte le domande di propria competenza, per un totale di 147 istanze, un comune ha completato l’istruttoria di una parte delle domande di propria competenza, per ulteriori 5 istanze, per un totale di 152 domande su 949, pari al 16% delle domande pervenute.

Preso atto, altresì, delle segnalazioni di problematiche effettuate dai Comuni di Avolasca, Azzano, Barolo, Berzano di San Pietro, Canelli, Castellania Coppi, Castellero, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Cereseto, Cisterna d’Asti, Frassinello Monferrato, Gabiano, La Morra, Lequio Tanaro, Mombello Monferrato, Narzole, Neive, Paroldo, Sale delle Langhe, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Terruggia, Vigliano d’Asti, Villa San Secondo e Vinchio, la cui documentazione è agli atti del Settore Foreste.

Rilevato che tali problematiche sono prevalentemente riconducibili ad anomalie del sistema informatico, ad oggi in fase di risoluzione, come da comunicazione del CSI Piemonte, acquisita agli atti del Settore Foreste.

Preso atto, inoltre, che alcuni dei comuni competenti per il riconoscimento delle piante idonee a

ricevere l'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale sono stati recentemente interessati dalle elezioni amministrative, cui consegue la necessità di procedere alla nuova nomina della sopra citata Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti;

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, al fine di poter soddisfare le suddette necessità e richieste, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, risulta opportuno prevedere che il comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, secondo cui:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”

sia riformulato come segue, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022, come modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”.

Ritenuto, pertanto, di:

- disporre che, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022, come modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022, è di 90 giorni, anziché di 60 giorni, il termine di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, come di seguito esplicitato:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”.

- demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 22 giugno 2023.

Dato atto che il presente provvedimento non ha un'incidenza sostanziale sui contenuti della D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618 e non riveste carattere generale e non incide in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, né trasferisce beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative, ovvero non concerne semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

1. di disporre che, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 683/A1614A/2022 del 25 novembre 2022, come modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022, è di 90 giorni, anziché di 60 giorni, il termine di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, come di seguito esplicitato:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”;

2. di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte.